

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

FallimentoXXXXX (n. XXX).

Il tribunale fallimentare,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonino La Malfa

presidente

dott. Giuseppe Di Salvo

giudice

dott. Fabio De Palo

giudice relatore

ha deliberato il seguente

DECRETO

sul reclamo ex art. 26 l. fall.,

proposto dall'avv.XXXX,

avverso il decreto del giudice delegato in data 18.12.2015 – comunicato il 21.12.2015 – con cui è stato liquidato il compenso dell'odierno reclamante nell'importo complessivo di euro 8.000,00 – oltre spese anticipate, rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cassa – per prestazioni giudiziali inerenti alla causa r.g. XXX presso il Tribunale di Perugia (definita con sentenza n. XXX);

letto il reclamo;

dato atto che il curatore non si è costituito – nonostante la rituale notifica – limitandosi a comparire all'udienza fissata del 16.3.2016;

rilevato che il reclamante:

- contesta la liquidazione del Giudice delegato – in primo luogo – perché effettuata (secondo quanto emergente dal provvedimento impugnato) sulla base della “tariffa professionale applicabile al momento della definizione del procedimento” (d.m. 140/2012);

- afferma l'erroneità di tale applicazione in quanto era nella fattispecie intervenuto – fra il curatore patrocinato e il difensore istante – un legittimo accordo sulla determinazione del compenso (perfezionatosi in data 16.10.2010) che faceva riferimento ai diritti ed onorari nella misura minima prevista dalla tariffa forense vigente all'epoca del medesimo accordo (d. m. 127/2004);

- deduce pertanto che – sulla base di tale ultima tariffa convenzionalmente richiamata dalle parti – aveva inoltrato una richiesta di liquidazione al Giudice delegato per complessivi euro 13.562,50 (di cui euro 5.307,00 per diritti, euro 8.255,50 per onorari), oltre rimborso forfetario per spese generali, euro 1.064,48

per spese imponibili ed euro 16,10 per spese esenti, Iva e Cassa come per

legge;

ritenuto che il reclamo appare fondato in quanto:

- appare innanzitutto pacifica – e confermata dallo stesso curatore nell’udienza del 16.3.2016 – l’esistenza di un legittimo accordo sul compenso del professionista facente richiamo ai “diritti ed onorari nella misura minima prevista dalla tariffa forense” (cfr. missiva del 16.10.2010);
- tale richiamo non poteva che riferirsi – in quella data – alla tariffa allora vigente e dunque al d.m. 127/2004;

- il successivo d.m. 140/2012 non poteva pertanto trovare nella fattispecie applicazione – nonostante l’attività professionale del reclamante fosse stata effettivamente completata solo dopo la sua entrata in vigore – in ragione di quanto pattuito dalle parti attraverso un legittimo accordo che ancorava invariabilmente il compenso alla tariffa vigente all’epoca della sua stipula;

- l’analitica quantificazione operata dal professionista – per diritti ed onorari ai minimi sulla base del d. m. 127/2004 – non è stata oggetto di alcuna contestazione specifica ad opera della curatela (nè prevede alcuna possibile maggiorazione nella misura pur contemplata nell’accordo richiamato);

ritenuto che il reclamo deve essere pertanto accolto – con il conseguente riconoscimento del maggior compenso preteso – senza alcuna statuizione di condanna nei confronti del curatore (che non ha resistito nel presente giudizio ed ha anzi assunto una posizione di sostanziale adesione al reclamo);

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo,

revoca il provvedimento impugnato e liquida il compenso dell’avv. XXX in complessivi euro 13.562,50 (di cui euro 5.307,00 per diritti ed euro 8.255,50 per onorari), oltre rimborso forfetario per spese generali, euro 1.064,48 per spese imponibili ed euro 16,10 per spese esenti, Iva e Cassa come per legge;

nulla sulle spese del presente giudizio.

Roma,

Il Presidente

Si comunichi.

PUBBLICATA IL 6.4.2016